

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4905 del 15/10/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Biometano Budrio GFE 312 Società Agricola s.r.l. DN 100 (4") MOP 12 BAR in Comune di San Pietro in Casale (BO)", rilasciata a SNAM Rete Gas s.p.a..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5059 del 15/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹ Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

DETERMINAZIONE

Oggetto:

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Biometano Budrio GFE 312 Società Agricola s.r.l. DN 100 (4") MOP 12 BAR in Comune di San Pietro in Casale (BO)", rilasciata a SNAM Rete Gas s.p.a..

IL RESPONSABILE I.F. AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Decisione

- Autorizza² SNAM Rete Gas s.p.a. - con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara n. 7 (CF e PI 10238291008) - a costruire e ad esercire il metanodotto denominato "Allacciamento Biometano Budrio GFE 312 Società Agricola s.r.l. DN 100 (4") MOP 12 BAR in Comune di San Pietro in Casale (BO)", come descritta in motivazione;
- Dichiarare che la presente autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di San Pietro in Casale (BO), per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera³;
- Stabilisce che:
 - l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità previste nel piano tecnico di SNAM Rete Gas s.p.a. conservato nella pratica Sinadoc 13465/2020⁴, e tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare,

¹ Ai sensi della L.R. n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" la competenza per il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto in oggetto è trasferita a ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna, che dal 1/1/2019 diventa ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i., che prevede "Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità (...) sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (...) Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 (...) sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti.(...)".

³ Ai sensi dell'art. 52-quater D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 164/2000 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144."

⁴ PG nn. 66642-66643-66644/2020 del 06/05/2020, e successive correzioni e integrazioni PG n. 702478/2020 del 14/05/2020, PG n. 102195/2020 del 16/07/2020, PG nn. 13771-13774/2020 del 25/09/2020 e PG n. 139173/2020 del 29/09/2020.

dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

- l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale di rilevanza regionale, nonché delle specifiche **prescrizioni** e condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in Conferenza di Servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati in motivazione e riportati nell'**Allegato 1** al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, per cui SNAM Rete Gas s.p.a. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;
- SNAM Rete Gas s.p.a. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;
- SNAM Rete Gas s.p.a. deve inoltre:
 - dare avvio alle opere, pena la decadenza del presente atto autorizzativo, entro sei mesi⁵ dalla data in cui il presente provvedimento sia divenuto inoppugnabile, dandone comunicazione preventiva all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (in seguito AACM) e ai Servizi tecnici competenti del Comune di San Pietro in Casale (BO);
 - concludere i lavori nel termine massimo di tre anni dalla data di avvio degli interventi, dandone comunicazione ad ARPAE – AACM e ai Servizi tecnici competenti del Comune di San Pietro in Casale (BO), certificando tramite relazione redatta da un tecnico abilitato, di aver puntualmente osservato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché tutte le prescrizioni di cui all'Allegato 1 alla presente, pena la decadenza del titolo autorizzativo;
 - mettere in esercizio l'impianto entro la data ultima di consegna dei lavori, dandone comunicazione ad ARPAE - AACM e ai Servizi tecnici competenti del Comune di San Pietro in Casale (BO), ferma restando in caso di ritardo ingiustificato e protratto, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004;
 - segnalare e documentare eventuali ritardi nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con ARPAE - AAC Metropolitana l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
- Precisa che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

Motivazione

SNAM Rete Gas s.p.a. (di seguito SNAM) con nota prot. DICEOR/PER Prot. 0233 inviata via pec il 06/05/2020 con i relativi allegati (in atti con PG nn. 66642/2020, 66643/2020 e 66644/2020 del 06/05/2020), ha presentato ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito AACM) istanza⁶, corredata di relazione tecnica e di disegni (conservati nella pratica

⁵ Art. 19 comma 1 della L.R. 26/2004 e s.m.i.

⁶ Ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i..

Sinadoc 13465/2020), per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Biometano Budrio GFE 312 Società Agricola s.r.l. DN 100 (4") MOP 12 BAR in Comune di San Pietro in Casale (BO)". La documentazione è stata integrata e rettificata in data 13/5/2020 con nota DI-CEOR/PER Prot. 0298 (in atti con PG n. 70278/2020 del 14/5/2020).

SNAM ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere⁷, a tal fine ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 31 del D.Lgs 164/2000 e ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree interessate dall'intervento e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

L'intervento, oggetto dell'istanza, non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di San Pietro in Casale (BO), pertanto l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici comunali, per l'apposizione del vincolo espropriativo e per la localizzazione dell'infrastruttura.

L'intervento è inserito nel quadro complessivo di programmazione degli interventi⁸ di Snam, trasmesso con nota⁹ prot. REUIT/DM/em - n. 3 del 13/2/2020.

L'opera in progetto ha lo scopo di allacciare alla rete di gasdotti Snam, la Società Budrio GFE 312 Azienda Agricola S.r.l. Biometano, a seguito di specifica richiesta di accesso al sistema gas naturale, e comprende le seguenti opere:

- impianto di immissione del biometano, che prevede un'area impiantistica recintata sul mappale 316 foglio 22 del Comune di San Pietro in Casale (in prossimità dell'impianto di biometano) che ospiterà un fabbricato e la strumentazione necessaria all'analisi del gas prodotto e che sarà accessibile mediante realizzazione di una stradina sterrata lunga circa Km 0,365;
- tratto di metanodotto DN 100 per una lunghezza di circa Km 0,633;
- punto di immissione PIDS (Punto Intercettazione Derivazione Semplice), sul mappale 17 foglio 22 del Comune di San Pietro in Casale, di collegamento al metanodotto Snam denominato S. Giorgio di Piano – Ferrara DN 250, accessibile mediante realizzazione di una stradina inghiaia collegata alla viabilità esistente.

Come specificato da Snam nel piano particellare, l'intervento interesserà le particelle catastali di seguito identificate in Comune di San Pietro in Casale: Foglio 22 mappali 17, 21, 30, 31, 132, 133, 281, 316.

In data 15/05/2020¹⁰ il Responsabile del Procedimento ha comunicato¹¹ l'avvio del procedimento amministrativo a Snam e al Comune di San Pietro in Casale (BO) e ha inviato il testo dell'avviso per la pubblicazione, a cura del proponente, su uno o più quotidiani a diffusione locale.

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto inoltre ad inviare le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'opera¹², ai quali ha trasmesso anche l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

In data 15/05/2020¹³ ARPAE-AACM ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona¹⁴ al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nullaosta necessari al rilascio dell'autorizzazione¹⁵.

L'avviso di deposito dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che il provvedimento di autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di San

⁷ Ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 164/2000.

⁸ Presentato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26/2004 e s.m.i..

⁹ In atti con PG n. 23931/2020 del 14/2/2020.

¹⁰ Con PG n. 70999/2020.

¹¹ Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e s.m.i.

¹² PG n. 72211/2020, n. 72220/2020, n. 72328/2020, n. 72233/2020, n. 72236/2020, n. 72331/2020 del 18/5/2020.

¹³ Con PG n. 71495/2020 del 15/05/2020.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i..

¹⁵ Come previsto dall'art. 52-quater comma 1 del D.P.R. n. 327/2001.

Pietro in Casale (BO), con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità - è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna n. 169 del 27/05/2020 e sul quotidiano "Il Resto del Carlino" nella medesima data.

L'avviso è stato inoltre pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Pietro in Casale (BO) per 60 giorni consecutivi, dal 27/05/2020 al 26/07/2020.

Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di 6 mesi dalla data di ricevimento dell'istanza¹⁶.

Il termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli aventi diritto è scaduto il 26/07/2020 e **non sono pervenute osservazioni**¹⁷.

Nel corso della Conferenza di Servizi, entro i termini di legge¹⁸, sono state **richieste integrazioni** da parte di ARPAE-SSA¹⁹, dell'Unione Reno Galliera²⁰, del Ministero dello Sviluppo Economico-Ispettorato Territoriale Emilia Romagna²¹. Il Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG ha comunicato²² che la procedura semplificata per il rilascio del nulla osta (dichiarazione di non interferenza) sia applicabile anche all'impianto in oggetto.

Le richieste di integrazioni sono state trasmesse in data 03/06/2020²³ da ARPAE-AACM a SNAM e, per conoscenza, agli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi con la comunicazione di **sospensione dei termini** del procedimento²⁴.

In data 16/7/2020 SNAM ha inviato la documentazione richiesta²⁵, che ARPAE-AACM ha messo a disposizione di tutti gli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi comunicando²⁶ che dal 16/7/2020 **riprendono a decorrere i termini del procedimento**.

Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, rideterminato a seguito della sospensione, è il 19/12/2020.

In data 31/08/2020 l'Unione Reno Galliera ha segnalato l'incompletezza delle integrazioni ricevute richiedendo ulteriori chiarimenti e integrazioni²⁷, a cui SNAM ha risposto inviando la documentazione richiesta²⁸.

Nel corso della Conferenza di Servizi si sono espressi i seguenti Enti con i pareri e le prescrizioni dettagliate nell'**Allegato 1** alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Nulla Osta alla costruzione Prot. n. 87508/2020 del 4/8/2020 in atti con PG n. 112458/2020 del 4/8/2020;
- Comando Militare Esercito E.R., Nulla Osta n. 234-2020 del 04/08/2020 in atti con PG n. 117683/2020 del 13/08/2020;
- Aeronautica Militare, Nulla Osta Prot. 10082 del 23/06/2020 in atti con PG n. 90468/2020 del 24/06/2020;
- Comando Marittimo Nord, Nulla Osta Prot. 12691 del 20/05/2020 in atti con PG N. 73867/2020 del 21/5/2020;

¹⁶ Art. 52-quater comma 4 DPR 327/2001 e s.m.i..

¹⁷ Comunicazione inviata a SNAM e al Comune di San Pietro in Casale con PG n. 108590/2020 del 28/07/2020.

¹⁸ Art. 14 bis comma 2 lettera b) della L. 241/90 e s.m.i.

¹⁹ In atti con PG n. 74757/2020 del 22/5/2020.

²⁰ In atti con PG n. 75390/2020 del 25/5/2020.

²¹ In atti con PG n. 76747/2020 del 27/5/2020.

²² In atti con PG n. 78207/2020 del 29/5/2020

²³ Con PG n. 79892/2020 del 03/06/2020.

²⁴ La sospensione è stata prorogata su richiesta di SNAM acquisita con PG 95738/2020 del 3/7/2020, e comunicata a tutti i componenti della Conferenza di Servizi con PG 96224/2020 del 3/7/2020.

²⁵ In atti con PG n. 102195/2020 del 16/7/2020.

²⁶ Nota PG n. 103829/2020 del 20/07/2020.

²⁷ In atti con PG 124708/2020 del 31/08/2020, trasmessa a SNAM con nota PG 126144/2020 del 02/09/2020.

²⁸ In atti con PG n. 137771/2020 e PG n. 137774/2020 del 25/9/2020 e PG n. 139173/2020 del 29/9/2020, che ARPAE ha trasmesso all'Unione dei Comuni con PG n. 138008/2020 del 25/9/2020 e PG n. 139223/2020 del 29/9/2020.

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna, comunicazione Prot. 12187 del 26/05/2020, in atti con PG n. 77118/2020 del 27/05/2020, che prescrive prima dell'avvio dei lavori l'attivazione delle procedure previste dagli art. 3 e 4 del DPR 151/2011;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, parere archeologico (**con prescrizioni**) Prot n. 7521 del 31/3/2020 trasmesso con nota Prot. 16089 del 27/7/2020 in atti con PG n. 107877/2020 del 27/07/2020;
- Consorzio della Bonifica Renana, nulla osta Prot. 9634 del 15/09/2020 in atti con PG n. 131939/2020 del 15/09/2020;
- Città metropolitana di Bologna, Parere di conformità con il PTCP Prot. 42119/2020 del 18/08/2020, in atti con PG n. 119365/2020 del 18/08/2020;
- Unione Reno Galliera, Autorizzazione sismica prot. 52481 del 29/09/2020, in atti con PG n.139975/2020 del 30/09/2020, allegata alla presente autorizzazione quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**);
- ARPAE Servizio Sistemi Ambientali, relazione tecnica PG n. 129492/2020 del 09/09/2020, che esprime le valutazioni ambientali e le relative **prescrizioni**.

Si sono inoltre espressi:

- E-Distribuzione, comunicazione interferenze con prescrizioni, prot. 310384 del 22/05/2020 in atti con PG n. 74955/2020 del 22/05/2020;
- Hera s.p.a., comunicazione di non interferenza con reti di Hera s.p.a. e Inrete Distribuzione Energia s.p.a., Prot. n. 44568-14005 del 25/05/2020 in atti con PG n. 75904/2020 del 26/05/2020;
- TIM-Telecom s.p.a., parere favorevole e nulla osta in atti con PG n. 93291/2020 del 29/06/2020.

In sostituzione del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico-UNMIG, SNAM ha trasmesso²⁹ la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico.

Non sono pervenute le determinazioni del Comune di San Pietro in Casale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. e di AUSL, non è inoltre pervenuta la Deliberazione di Consiglio Comunale di San Pietro in Casale³⁰ in merito alle valutazioni sulla variante urbanistica. Si applica pertanto l'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., per il quale la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.

La Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con PG n. 140484/2020 del 30/09/2020, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate³¹, ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

SNAM, con nota in atti con PG n. 147068/2020 del 13/10/2020, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.³², mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 22/09/2020 e identificato con il seguente numero seriale: 01191652016779.

L'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di ARPAE-AACM ha predisposto l'allegato (**Allegato n. 1**) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i riferimenti

²⁹ Con le integrazioni in atti con PG n. 102195/2020 del 16/07/2020.

³⁰ Con nota invita al Comune di San Pietro in Casale con PG n. 108812/2020 del 28/07/2020 si rammentava che l'espressione delle valutazioni sulla variante urbanistica con deliberazione del Consiglio Comunale doveva avvenire nell'ambito della Conferenza di Servizi.

³¹ Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

³² Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

Riferimenti Normativi

Si richiamano:

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli art. 52 quater e 52 sexies;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni Regionali in materia di espropri”, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della Legge 17 maggio 1999 n. 144” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” per gli impianti con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui alla L.R. N. 13/2015”;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 70/2018 e n. 90/2018 nelle quali sono stati approvati il nuovo Assetto Organizzativo Generale, l’Assetto Organizzativo Analitico e il documento Manuale Organizzativo di Arpae;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 di proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 31/10/2019;
- la Determinazione del Dirigente della Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 873/2019 del 29/10/2019 di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio e di conferimento incarichi di funzione per il triennio 2019-2022.

Allegati

Allegato n. 1: elenco prescrizioni

Bologna, 15/10/2020

I.F. Autorizzazioni Complesse ed Energia
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del ‘Codice dell’Amministrazione Digitale’ nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica Sinadoc n. 13465/2020

ALLEGATO 1

Oggetto: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato Allacciamento Biometano Budrio GFE 312 Società Agricola s.r.l. DN 100 (4") MOP 12 BAR in Comune di San Pietro in Casale (BO).

Proponente: SNAM Rete Gas s.p.a.

Prescrizioni alla costruzione e all'esercizio:

1. l'impianto dovrà essere costruito coerentemente con quanto previsto nel piano tecnico allegato all'istanza¹ presentata da SNAM Rete Gas s.p.a., e alle successive integrazioni e chiarimenti² come approvati in Conferenza di Servizi³: tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere sottoposte preventivamente a ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana; gli interventi di modifica sostanziale del metanodotto, così come definiti dalla normativa vigente, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico;
2. Per la realizzazione dell'opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto esecutivo e per l'esercizio del cantiere, previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate;
3. Devono essere rispettate le condizioni **prescritte dagli Enti**, contenute nei pareri di seguito riportati:
 - Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna⁴:
“ (...) *NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA COSTRUZIONE*, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
1) siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze secondo quanto richiamato nell'istanza DICEOR/PER prot. n° 0233 del 3 gennaio 2020, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti, parallelismi e/o avvicinamenti dalla tubazione metallica in oggetto, come risulta dalla Planimetria “Interferenze servizi TIM n° BO-7352T” del 13 marzo 2020.
2) tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione Tecnica n° 20613 del 13 marzo 2020 e nella Planimetria di progetto BO-7352 del 7 febbraio 2020.”;
 - Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”⁵
“(…) l'opera descritta (...) non interferisce con infrastrutture militari e/o zone soggette a Servizi Militari.
Rilascio per quanto di competenza dell'Esercito il “NULLA OSTA” alla realizzazione dell'opera (...) senza l'imposizione di particolari vincoli.”
 - Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea⁶
“L'intervento in epigrafe (...) non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servizi prediali o Militari (D. Lgs. 66/2010 art. lo 320 e segg.) a loro servizio,

¹ In atti con PG nn. 66642-66643-66644/2020 del 06/05/2020 (pratica Sinadoc 13465/2020).

² PG n. 702478/2020 del 14/05/2020, PG n. 102195/2020 del 16/07/2020, PG nn. 13771-13774/2020 del 25/09/2020 e PG n. 139173/2020 del 29/09/2020.

³ Verbale conclusivo in atti con PG n. 140484/2020 del 30/09/2020.

⁴ Prot. n. 87508 del 04/08/2020, in atti con PG n. 112458/2020 del 04/08/2020.

⁵ Nulla osta n. 234-2020 del 04/08/2020 in atti con PG n. 117683/2020 del 13/08/2020.

⁶ Prot. 10082 del 23/06/2020, in atti con PG n. 90468/2020 del 24/06/2020.

pertanto nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.”;

- Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio⁷:

“(…) sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.”;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna⁸:

“(…) nel caso in cui siano previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli art. 3 e 4 dello stesso DPR.”;

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara⁹:

“(…)”

- ritenuto, per ragioni di efficacia, economicità e speditezza del procedimento amministrativo, di non esercitare la facoltà, prevista dalla legge, di richiedere la redazione e l'invio della relazione archeologica preliminare prevista dall'art. 25, c. 1 del D.lgs. 50/2016, essendo già nota la sussistenza di un diffuso interesse archeologico dell'area in oggetto;

- considerato che i lavori si sviluppano in un comparto territoriale per il quale si attendono possibili evidenze di interesse archeologico, anche a quote superficiali, per la presenza del reticolo centuriale romano in persistenza e di numerose attestazioni riferibili al periodo romano e medievale, come evidenziato dalla Carta delle Potenzialità Archeologiche annessa al Piano Strutturale Comunale del Comune di san Pietro in Casale (Tav. 3),

- preso atto della dislocazione e delle caratteristiche esecutive delle opere previste, che suggeriscono l'opportunità di espletare le verifiche archeologiche contestualmente all'esecuzione dei lavori;

*Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **richiede che ogni intervento comportante scavi nel sottosuolo, anche a quote superficiali, incluse le opere relative alla realizzazione degli edifici accessori, venga eseguito sotto il controllo archeologico continuativo.** Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.*

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

A seguito dei risultati dei controlli archeologici, questo Ufficio valuterà eventuali ulteriori prescrizioni. (...)”;

- Consorzio della Bonifica Renana¹⁰:

“(…) nulla osta all'esecuzione delle opere in oggetto in quanto non sono state rilevate interferenze del tratto di metanodotto in progetto con il reticolo idraulico di competenza del Consorzio scrivente.”;

- Città metropolitana di Bologna¹¹:

- Parere di conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

“(…) non si riscontrano elementi di incompatibilità, anche in considerazione del carattere di pubblica utilità dell'opera.

Alla luce delle suddette valutazioni si ritiene che il Progetto sia compatibile con il PTCP.”;

- Unione Reno Galliera¹² Autorizzazione Sismica allegata alla presente autorizzazione quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**):

“(…)”

DISPONE

⁷ Prot. 12691 del 20/05/2020, in atti con PG n. 73867/2020 del 21/05/2020.

⁸ Prot. 12187 del 26/05/2020, in atti con PG n. 77118/2020 del 27/05/2020.

⁹ Prot. n. 7521 del 31/03/2020 trasmesso con nota Prot. 16089 del 27/7/2020, in atti con PG n. 107877/2020 del 27/07/2020.

¹⁰ Prot. 9634 del 15/09/2020, in atti con PG n. 131939/2020 del 15/09/2020.

¹¹ Prot. 42119 del 18/08/2020, in atti con PG n. 119365/2020 del 18/08/2020.

¹² Prot. 52481 del 29/09/2020, in atti con PG n. 139975/2020 del 30/09/2020.

- che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- che la presente autorizzazione ha validità per **cinque anni**, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.;
- di trasmettere una copia conforme del presente atto, in formato digitale tramite PEC, all'Amministrazione procedente e, per conoscenza, al Comune di San Pietro in Casale;
- di prescrivere, qualora il Permesso di Costruire e/o la S.C.I.A. e/o qualunque altro titolo abilitativo relativo ai lavori di cui alla presente autorizzazione sismica, venga rilasciato in data successiva alla stessa, e preveda modifiche al progetto architettonico, che il progettista asseveri, prima dell'inizio lavori, una dichiarazione di congruità tra il medesimo progetto architettonico e il progetto esecutivo riguardante le strutture, autorizzato con il presente atto;(...)"
- E-distribuzione s.p.a.¹³:
*"(...) Lungo la Via Bene Amato è presente una nostra linea elettrica in bassa tensione a 400 V, qualora dovesse interferire con l'opera segnalata, il richiedente dovrà inoltrare, alle ns. Unità Tecniche, formale richiesta di spostamento dell'impianto, i cui costi saranno valutati e comunicati separatamente.
 Ci preme evidenziare che il neutro della rete di bassa tensione è messo a terra in diversi punti lungo la linea.
 Inoltre è necessario tenere presente le seguenti osservazioni:
 L'installazione del cantiere dovrà attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro vigenti per legge ed in particolare dovrà osservare i seguenti disposti:
 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – artt. 83 e 117 che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche con parti attive non protette;
 Testo Unico 11/12/1933 n. 1775 – art. 130 che vieta di danneggiare o manomettere le condutture elettriche.(...)"*
- Hera s.p.a.¹⁴:
"(...) si comunica che l'opera in oggetto NON interferisce con alcuna rete gestita dalla Scrivente. (...)"
- TIM spa¹⁵:
*"(...) esprimiamo per quanto di competenza
 PARERE FAVOREVOLE e NULLA OSTA
 Nella fase di elaborazione del progetto esecutivo dovranno essere valutate e gestite le eventuali interferenze (sia sotterranee che fuori terra) da sanare/regularizzare, a tale scopo si invita a richiedere con congruo anticipo la rilevazione sul posto dei ns. sottoservizi tramite il ns. servizio di Assistenza Scavi 800-133131 – email: assistenzascavi.rom@telecomitalia.it e per le necessità di spostamenti di impianti inoltrare richiesta a TIM – Focal Point - Via Caduti Del Lavoro, 40 60131 ANCONA – email: allacciofabbricati.centronord@telecomitalia.it(...)"*

4. Devono inoltre essere rispettate la seguenti **prescrizioni ambientali**¹⁶:

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Per la realizzazione dell'opera verranno effettuate attività che comportano un tempo di esecuzione piuttosto contenuto (circa 120 giorni lavorativi) con impatti mitigabili e reversibili, legati principalmente alla fase di cantiere.

Dalla lettura dei documenti presentati, valutata la modalità di realizzazione e la zona in cui verrà realizzata l'opera, per quanto riguarda gli impatti ambientali causati dalla costruzione ed esercizio della stessa si valuta che:

¹³ Prot. n. 310384 del 22/05/2020, in atti con PG n. 74955/2020 del 22/05/2020.

¹⁴ Prot. n. 44568-14005 del 25/05/2020, in atti con PG n. 75904/2020 del 26/05/2020.

¹⁵ In atti con PG n. 93291/2020 del 29/06/2020.

¹⁶ In parte contenute nella relazione tecnica del Servizio Sistemi Ambientali Area Metropolitana di ARPAE PG n. 129492/2020 del 09/09/2020.

- in fase di costruzione le componenti ambientali impattate saranno suolo, acque superficiali, aria, rumore, tuttavia gli impatti saranno non significativi e potranno essere minimizzati attraverso l'applicazione di alcune misure sotto riportate;
- in fase di esercizio, salvo eventuali incidenti, gestiti dai previsti piani di emergenza, in base alla tipologia di opera non si prevedono emissioni significative di alcun tipo.

FASE di Cantiere: analisi componenti ambientali

Suolo

La posa delle nuove condotte verrà effettuata mediante l'esecuzione di scavi a cielo aperto, interamente in area agricola.

Le operazioni di scavo della trincea e delle buche di spinta/ricezione della trivellazione, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta, richiedono la realizzazione di un'area di lavoro/passaggio che avrà larghezza di 14 m.

Il suolo di risulta dello scavo sarà depositato lateralmente allo scavo stesso, lungo la fascia di lavoro, per essere riutilizzato completamente in fase di reinterro della condotta.

Non è previsto l'utilizzo di terreni provenienti da aree esterne a quelle interessate dai lavori.

La relazione tecnica riporta che in ottemperanza a quanto riportato nell'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 120/2017 verrà predisposta specifica caratterizzazione chimica di base del suolo scavato ai sensi di legge e la durata del deposito, in attesa di riutilizzo integrale in sito delle terre e rocce da scavo, rispetta i limiti temporali di un anno.

Inoltre al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale, durante tutta la realizzazione dell'opera, e in particolare durante tutte le fasi di movimentazione delle terre e rocce da scavo, non saranno utilizzati prodotti inquinanti che possano modificarne le caratteristiche chimico-fisiche, né le stesse saranno oggetto di preventivi trattamenti o trasformazioni prima del riutilizzo.

Si prescrive che venga accantonato lo strato humico superficiale e riutilizzato evitando la miscelazione con il resto; occorre inoltre che venga effettuato il ripristino morfologico, idraulico e vegetazionale delle aree di cantiere per riportare la situazione allo stato iniziale.

Rumore

Lo studio previsionale dell'impatto acustico presenta la valutazione della fase di cantiere, una volta in esercizio il metanodotto non causerà alcun impatto acustico nelle aree interessate.

L'allacciamento di progetto si sviluppa per una lunghezza complessiva di 633 m: nell'area interessata dai lavori, in zona agricola, sono stati individuati complessivamente quattro ricettori, tutti ricadenti in classe 3 per la zonizzazione acustica comunale, con limite in periodo diurno pari a 60 dBA.

Tra tutte le fasi di lavoro sono state individuate come maggiormente impattanti ai fini acustici, per tipologia e presenza di mezzi utilizzati, lo scavo, la realizzazione di strade sterrate di collegamento e i rinterri.

Nel modello di simulazione utilizzato per stimare l'impatto sui ricettori (CADNA A) sono state inserite le seguenti sorgenti acustiche: un escavatore, un autocarro e un rullo compattatore. Di ciascuna di tali sorgenti è stata indicata la rispettiva potenza sonora.

Sono state simulate le attività di cantiere in tre diverse posizioni lungo il tracciato di progetto: tratto iniziale, tratto intermedio e tratto finale.

Le analisi effettuate appaiono più qualitative che quantitative: per ciascuno scenario viene riportata una mappa con le linee isofoniche ed un valore numerico per ogni ricettore, che tuttavia non è chiaro se rappresenti un valore mediato sull'intero periodo di riferimento oppure un valore massimo riscontrabile sul ricettore. In aggiunta per ogni scenario il confronto con il limite previsto dalla zonizzazione acustica viene fatto in una tabella in cui l'impatto per ciascun ricettore viene stimato per classi di livelli sonori di 5 dBA e non come valore puntuale.

Nel paragrafo di considerazioni conclusive viene infine affermato che *“Non è previsto il superamento (in facciata dei ricettori individuati) di un $Leq > 70$ dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8.00 -20.00, e per intervalli anche minori di un'ora la soglia di Leq è sempre < 75 dB(A)”*: tuttavia tale considerazione non trova riscontro con quanto contenuto nella

documentazione prodotta e non è supportata da alcuna analisi o simulazione numerica. Inoltre nel paragrafo di richiamo della normativa vigente non viene fatto alcun riferimento alle pertinenti norme relative ai cantieri, quali la D.G.R. 45/2002 e le N.T.A. della Zonizzazione Acustica del Comune di San Pietro in Casale. In particolare queste ultime prevedono che *“Durante gli orari di cui sopra (8:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00) è consentito l’uso di macchine rumorose qualora non venga superato il limite di 70.0 dB LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti in facciata ad edifici residenziali”*.

Pertanto è necessario che durante la attività di cantiere venga rispettato tale valore massimo (LAeq pari a 70 dBA con tempo di misura pari ad almeno 10 minuti). Appare evidente, considerando la posizione dei ricettori, che l’impatto maggiore si potrà avere sugli edifici censiti come ric. 1, ric. 2 e ric. 3, a causa della breve distanza dalle aree di lavoro. E’ pertanto necessario che vengano adottati tutti gli accorgimenti di buona pratica cantieristica ed eventualmente che venga richiesta specifica deroga se necessario.

Si richiama inoltre la necessità del rispetto di quanto contenuto nelle N.T.A. della Zonizzazione Acustica del Comune di San Pietro in Casale, in particolare in relazione agli orari previsti per l’esecuzione di lavorazioni disturbanti e per l’impiego di macchinari rumorosi.

Traffico

L’accesso al cantiere avverrà esclusivamente dall’interno dell’area privata industriale del proponente, alla quale si accederà con viabilità ordinaria, che, durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici. I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell’opera.

Polveri

L’area di intervento si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato prettamente da attività agricole. La produzione di polveri è riconducibile al normale passaggio dei mezzi sull’area e ad eventuali aree di cumulo temporaneo di materiale scavato.

Nella relazione tecnica si dichiara che la mitigazione della emissione di polveri verrà comunque attuata mediante accorgimenti di carattere logistico e tecnico quali: il contenimento della velocità di transito dei mezzi (max 20 km/h) in transito sulle piste di cantiere, l’eventuale bagnatura, nei periodi di siccità o comunque di scarsa piovosità, delle piste di cantiere e del materiale proveniente dallo scavo in trincea ed accantonato a fianco pista ed infine l’eventuale protezione dei cumuli di inerti dal vento mediante barriere fisiche (reti antipolvere, new-jersey, pannelli, ecc.).

Si tratta in ogni caso di effetti locali sostanzialmente circoscritti, reversibili e temporanei che si esauriscono al termine delle attività di cantierizzazione ed esecuzione dei normali lavori previsti.

Produzione e smaltimento rifiuti

Nella relazione tecnica è riportato quanto di seguito trascritto, che dovrà comunque essere effettuato in maniera conforme alla parte IV del Dlgs 152/2006 e smi.

La produzione di rifiuti è stimabile esclusivamente nel breve termine, ovvero nella fase di cantierizzazione e realizzazione dei lavori, per i quali si prevede una produzione di rifiuti connessa essenzialmente alla fornitura di materiali (principalmente imballaggi) ed alle attrezzature utilizzate per le operazioni, comunque oggetto di riciclaggio e/o smaltimento secondo le vigenti norme di legge. L’impresa appaltatrice provvederà ad effettuare le registrazioni previste sugli appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, alla dichiarazione annuale dei dati qualitativi e quantitativi dei rifiuti gestiti da presentare agli enti preposti e a tutti gli altri obblighi in capo alle Imprese per la gestione dei rifiuti.

La parte marginale di rifiuti prodotti durante la fase di costruzione sarà infine accantonata, caratterizzata e smaltita secondo la legislazione vigente. Gli stessi verranno temporaneamente accatastati e/o raccolti in appositi contenitori (fusti o big-bag) ed opportunamente stoccati nelle aree di cantiere individuate per lo stoccaggio temporaneo in attesa di smaltimento. Saranno distinti e si avrà cura di non miscelarli tra loro.

Al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale, in particolare per quanto riguarda le componenti “suolo” ed “acque superficiali”, durante tutte le fasi di realizzazione dell’opera con particolare attenzione alle fasi di scavo e rinterro, non saranno utilizzati prodotti inquinanti che possano causare modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche.

L’impresa appaltatrice dei lavori metterà a disposizione delle maestranze opportuni kit oleo-assorbenti di pronto intervento ed idonei contenitori, in modo da provvedere a circoscrivere prontamente la zona interessata da eventuali accidentali sversamenti e successivamente recuperare, stoccare e smaltire, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, tutto il materiale interessato dall’emergenza ambientale.

Nella fase di esercizio non è prevista la produzione di rifiuti.

Habitat

Lo studio paesaggistico non ha messo in evidenza particolari biocenosi che possano essere compromesse e/o sensibilmente alterate dall’opera in esame; si escludono modifiche di habitat di pregio.

Acque di aggotamento

Qualora si verificasse in fase di cantiere l’intercettazione di acque di falda e/o di subalveo (acque di aggotamento), queste dovranno essere sottoposte ad adeguata sedimentazione con sistemi approntati in cantiere, per trattenere i limi contenuti nelle acque stesse, al fine di garantire la riduzione della torbidità prima dello scarico in corpo idrico ricettore. **Lo scarico di tali acque, pur non costituendo scarico di acque reflue, potrà avvenire solo previo parere dell’Autorità idraulica competente.**

Gestione e trattamento delle acque di collaudo

In ottemperanza a quanto previsto dal DM 17.04.2008, le condotte posate verranno sottoposte a collaudo idraulico per la durata minima di 48 ore ad una pressione non inferiore a 1,5 la pressione di progetto. Il collaudo idraulico è effettuato suddividendo la condotta in tronchi di lunghezza variabile.

L’acqua di collaudo deve essere pulita per evitare fenomeni corrosivi all’interno della condotta e non è consentito l’utilizzo di acque reflue o derivanti da processi industriali. L’acqua deve essere filtrata per evitare l’ingresso di corpi estranei nei tronchi in prova e se necessario devono essere utilizzati apparati di decantazione e filtraggio per evitare fenomeni di sedimentazione nella linea. Prima dell’inserimento dell’acqua di collaudo la condotta viene pulita con il passaggio di “PIG ad aria” per eliminare eventuali residui di lavorazione che saranno smaltiti secondo prescrizioni legislative in vigore in materia di rifiuti.

Tale procedura assicura che l’acqua immessa nella condotta non subisce contaminazioni durante la fase di collaudo.

Di norma l’acqua di collaudo è prelevata da corsi d’acqua superficiali, bacini, pozzi, serbatoi artificiali o reti idriche disponibili in zona; l’approvvigionamento avviene in modo diretto sulla linea da collaudare o attraverso linee di adduzione provvisorie appositamente predisposte e successivamente smantellate.

Terminate le operazioni di collaudo, l’acqua in uscita viene restituita nei corsi d’acqua naturali o canali irrigui prossimi alla condotta.

Non essendo stati individuati nel dettaglio le tipologie e i punti di prelievo e scarico relative alle acque di collaudo, dovrà essere preventivamente ottenuta eventuale autorizzazione al prelievo nonché autorizzazione al successivo scarico delle acque, rilasciata da ARPAE-AACM o altri enti competenti.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del ‘Codice dell’Amministrazione Digitale’ nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.